

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3461

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SCALERA, IZZO, FILIPPELLI, CASTELLANI,
MASCIONI, DETTORI, VERALDI, COVIELLO, MANUNZA,
FASOLINO, D’AMBROSIO, ZANDA, GAGLIONE, BASILE,
SALZANO, COLETTI e LIGUORI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MAGGIO 2005

Misure in materia di reati ambientali
e contro i beni archeologici

ONOREVOLI SENATORI. - Quello dei reati ambientali è ormai una delle attività delittuose cui la criminalità organizzata di tipo mafioso si dedica con maggiore impegno, gestendo discariche abusive all'interno delle quali avviene lo smaltimento incontrollato di sostanze inquinanti e tossiche, rovinando paesaggi incontaminati con speculazioni edilizie, alterando siti storici ed archeologici di inestimabile valore.

La coscienza culturale ed ambientale impone oggi al legislatore di porre un freno alle infiltrazioni della criminalità ed alla aggressione perpetrata ai danni del territorio, dell'archeologia e dei diversi ecosistemi, danneggiati da anni di malversazioni. Nonostante il carattere innovativo della cosiddetta «normativa Ronchi» (decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22), è evidente che l'aggressione quotidiana condotta ai danni di siti archeologici ed ambientali da organizzazioni malavitose o dalla semplice negligenza, dalla speculazione edilizia e dal mancato rispetto delle norme di cautela sullo smaltimento dei rifiuti, necessita di una risposta più forte e incisiva da parte dell'ordinamento.

L'ampliamento e l'inasprimento della normativa penale in materia di tutela dell'ambiente e dei siti archeologici deve privilegiare le misure di natura riparatoria e ripristinatoria dei siti danneggiati od inquinati, al fine di limitarne gli effetti negativi.

Proprio a tal fine il presente provvedimento propone l'istituzione di un fondo di rotazione, gestito dai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e dei beni e attività culturali, con un contributo annuo da parte dello Stato pari a 220 milioni di euro - nonchè eventuali introiti realizzati a se-

guito della confisca e della vendita dei beni appartenenti alle organizzazioni criminali.

Assieme a tali misure si ritiene necessario inasprire le pene previste per l'inquinamento ambientale e dei siti archeologici. Ciò rappresenterebbe sicuramente un deterrente maggiore e consentirebbe allo Stato di avere mezzi più efficaci nella lotta a tali delitti.

Molta fiducia in questa direzione è riposta nella valorizzazione del principio della responsabilità penale delle persone giuridiche e dei soggetti che ne abbiano la rappresentanza o poteri di amministrazione.

Con l'articolo 1 viene introdotto nel codice penale un titolo autonomo «Dei delitti contro l'ambiente ed i beni archeologici» nel quale è contenuta la definizione di illecito, la previsione e punizione dei reati di inquinamento ambientale, distruzione del patrimonio naturale ed archeologico, traffico illecito di rifiuti e frode in materia ambientale e culturale.

Lo stesso titolo del codice penale, perseguendo l'obiettivo di incentivare i comportamenti riparatori, prevede al suo interno un articolo dedicato al cosiddetto ravvedimento operoso del reo, a cui far seguire la concessione di una attenuante speciale. L'articolo 2 esplicita i rapporti tra la nuova normativa codicistica e le disposizioni del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nelle quali erano contenute disposizioni sanzionatorie delle medesime fattispecie.

Gli articoli 3 e 4 prevedono l'istituzione del già citato Fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati, al quale lo Stato dovrebbe contribuire con una dotazione annua pari a 220 milioni di euro e al quale sarebbero destinate le risorse finanziarie derivanti dalla vendita dei beni confiscati

alle organizzazioni criminali impegnate nel traffico e smaltimento illeciti di rifiuti.

L'articolo 5 prevede l'emanazione di un regolamento entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge che individui i criteri per l'accesso al Fondo di rotazione per la bonifica dei

siti inquinati da parte delle istituzioni individuate dallo stesso regolamento, nonché indichi i criteri per la valutazione delle somme necessarie a conseguire la bonifica dei siti inquinati.

L'articolo 6 riguarda la copertura finanziaria del contributo annuo a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-*bis*.

**DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE ED
I BENI ARCHEOLOGICI**

Art. 452-*bis*. - (*Definizioni*). - Agli effetti della legge penale si considera «illecito ambientale ed archeologico» qualsiasi violazione di legge, di regolamento amministrativo o di una decisione adottata da un'autorità competente, che abbiano finalità di protezione dell'ambiente e dei beni archeologici, inteso come complesso delle risorse naturali e storiche come complesso delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento in ragione del loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico e il cui effetto sia di cagionare il pericolo di una grave alterazione dello stato dell'ambiente o una effettiva alterazione dello stesso.

Art. 452-*ter*. - (*Inquinamento ambientale*). - Chiunque introduce, scarica, emette o immette, in violazione di specifiche disposizioni, nell'aria, nel suolo o nelle acque un quantitativo di sostanze o di radiazioni ionizzanti che provochino il decesso o lesioni gravi alle persone è punito con la reclusione da tre a dieci anni e la multa da euro 25.000 ad euro 100.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 15.000 ad euro 250.000 se dal fatto deriva il deterioramento durevole o sostanziale dell'ambiente natu-

rale, il pericolo di decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti a monumenti protetti, ad altri beni protetti, alla flora o alla fauna. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 5.000 ad euro 150.000 se dal fatto deriva il pericolo di deterioramento dello stato dell'aria, delle acque o del suolo.

Art. 452-quater. - (Distruzione del patrimonio naturale ed archeologico). - Chiunque commette un illecito ambientale in un'area naturale protetta o in un sito archeologico, determinando il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale e culturale, o danni a beni archeologici, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 15.000 ad euro 250.000. Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà. La circolazione dei veicoli nelle aree naturali protette e nelle aree archeologiche è soggetta esclusivamente ai divieti e alle limitazioni dettate dal codice della strada.

Art. 452-quinquies. - (Traffico illecito di rifiuti). - Chiunque abusivamente e al fine di conseguire un ingiusto profitto elimina, tratta, deposita, trasporta, cede, riceve, esporta o importa, procura ad altri o comunque detiene ingenti quantitativi di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni o in violazione delle stesse è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 500.000.

Se il fatto è commesso con l'impiego di rifiuti pericolosi la pena è della reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 50.000 ad euro 250.000.

Se il fatto è commesso con l'impiego di materiale nucleare o di altre sostanze radioattive pericolose o si verifica in una area archeologica la pena è della reclusione da cinque a otto anni e la multa da euro 100.000 ad euro 1.000.000.

Art. 452-*sexies*. - (*Frode in materia ambientale ed archeologica*). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla legge in materia ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino ad euro 150.000.

Art. 452-*septies*. - (*Circostanza aggravante*). - Se i delitti di cui al presente titolo sono commessi avvalendosi delle condizioni previste dagli articoli 416 e 416-*bis* la pena è aumentata della metà.

Chiunque fa parte di un'associazione costituita allo scopo o con la finalità di commettere uno dei delitti previsti dal presente titolo, per il solo fatto di partecipare al sodalizio criminoso, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 452-*octies*. - (*Ravvedimento operoso*). - Per i reati previsti dal presente titolo le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi contribuisce ad evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori di esso, ovvero quando il soggetto dimostri di aver proceduto alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento.

Art. 452-*novies*. - (*Sanzioni per le persone giuridiche*). - Se i delitti previsti dal presente titolo sono commessi dagli amministratori di una persona giuridica nell'interesse della medesima o da persona che abbia agito individualmente o in quanto parte di un organo di una persona giuridica, purchè dotata di potere di rappresentanza di detta persona giuridica, e quest'ultima abbia tratto vantaggio o comunque beneficio dalla predetta attività illecita, con la sentenza di condanna il giudice può comminare alla persona giuri-

dica una sanzione accessoria consistente, nei casi meno gravi, nel pagamento di una multa da euro 20.000 ad euro 150.000 e, nei casi più gravi, nel pagamento di una multa da euro 50.000 ad euro 800.000, l'interdizione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività industriale o commerciale, l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico, lo scioglimento coatto, l'obbligo di adottare misure specifiche al fine di evitare le conseguenze di condotte analoghe a quelle che hanno condotto alla responsabilità penale.

Alle persone fisiche di cui al primo comma il giudice può irrogare, con la sentenza penale di condanna, la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici, dall'esercizio di una professione o di un'arte o dagli uffici direttivi di una persona giuridica allorchè i fatti che hanno condotto alla emissione della sentenza penale di condanna inducano a temere che possa essere nuovamente intrapresa un'iniziativa criminale analoga.

Art. 452-decies. - (Ripristino forzato dello stato dei luoghi e confisca). - Il giudice, con la sentenza di condanna, ordina il ripristino dello stato dei luoghi con procedura da eseguire in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica e a spese del condannato. Ove l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi non possa essere eseguito in tutto o in parte il giudice ordina la confisca delle aree se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato».

Art. 2.

(Norme di coordinamento)

1. I rapporti tra le fattispecie indicate nelle disposizioni di cui all'articolo 1 e quelle sanzionate dalle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, in materia di ri-

fiuti, sono regolati secondo il principio di specialità di cui all'articolo 15 del codice penale.

Art. 3.

(Fondo di rotazione per la protezione ed il ripristino dei siti)

1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di rotazione destinato al ripristino ed alla bonifica dei siti inquinati, nonché alla protezione dei siti archeologici più rilevanti, di seguito denominato «Fondo», dal quale possono essere prelevati, sulla base di appositi decreti emanati di concerto dai Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e dei beni e delle attività culturali, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, le somme necessarie al recupero dei siti inquinati nei casi di impossibilità parziale o totale di applicazione dell'articolo 452-*decies* del codice penale. Il fondo è alimentato:

- a) da un contributo dello Stato pari a 220 milioni di euro annui;
- b) dai rientri previsti dall'articolo 4.

Art. 4.

(Modifiche all'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575)

1. All'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «o che non debbano essere utilizzate per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati»;

b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «mafioso», sono inserite le seguenti: «, al ripristino e alla bonifica dei siti inquinati»;

c) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al ripristino e alla bonifica dei siti inquinati»;

d) al comma 3, lettera b), dopo la parola: «mafioso», sono inserite le seguenti: «o al ripristino e alla bonifica dello stato dei luoghi»;

e) al comma 3, lettera c), dopo la parola: «mafioso», sono inserite le seguenti: «o al ripristino e alla bonifica dello stato dei luoghi».

Art. 5.

(Accesso al Fondo)

1. Con regolamento da emanare entro il termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo adotta le disposizioni necessarie a:

a) individuare, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3, le istituzioni legittimate ad accedere al Fondo;

b) disciplinare i termini per le domande di accesso al Fondo;

c) indicare i criteri sulla base dei quali quantificare gli interventi necessari al fine di recuperare e bonificare i siti inquinati;

d) individuare le modalità e i termini di erogazione delle somme richieste, prevedendo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell'anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile un accesso al Fondo in quota proporzionale e l'integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;

e) individuare le modalità di gestione del Fondo;

f) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all'applicazione della presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 6.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge valutati in 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

